

**REGOLAMENTO**  
**PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI IN FAVORE DI CONFIDI**  
**DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO**

**Art.1 – Norme generali**

Ai fini del presente Regolamento sono Confidi i consorzi con attività esterna, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, che hanno per oggetto la prestazione di garanzie collettive per favorire la concessione del credito alle piccole e medie imprese consorziate o socie da parte di banche o di altri soggetti operanti nel settore finanziario che prestano i servizi connessi o strumentali alle prestazioni di garanzia o comunque rivolti al miglioramento della gestione finanziaria delle imprese stesse, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni in L. 24 novembre 2003, n. 326.

L'attività di garanzia espletata dal confidi, grazie ed in relazione ai contributi in parola, può o meno essere configurabile quale aiuto di Stato ai sensi dell'art.87 del trattato CE. A tal fine occorre attestare il costante rispetto di tutte le condizioni previste dalla Comunicazione della Commissione CE n 2000/C 71/07, in GUCE dell'11 marzo 2000.

Sono ammessi alle agevolazioni di cui al presente regolamento i confidi costituiti da piccole e medie imprese in numero non inferiore a cinquanta piccole e medie imprese.

Si considerano piccole e medie imprese quelle che soddisfano i requisiti indicati nella disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese.

Ai confidi beneficiari degli interventi camerali è fatto divieto di:

- distribuire, direttamente o indirettamente, utili, avanzi di gestione e riserve alle imprese consorziate e socie;
- ripartire tra le imprese, nel caso di scioglimento, il patrimonio che residua dopo aver adempiuto a tutte le obbligazioni, con la sola eccezione del rimborso delle quote di partecipazione al fondo consortile ed al capitale sociale.

**Art.2 Finalità dell'iniziativa**

Con il presente Regolamento, la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Benevento intende sostenere e promuovere lo sviluppo, l'innovazione e la competitività delle imprese del tessuto economico provinciale sannita mediante la concessione di contributi ai Confidi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali, artigianali, agricole e di servizi, anche a carattere intersettoriale, aventi sede legale nel territorio della provincia di Benevento.

**Art.3 Stanziamento**

Il Consiglio camerale, tenuto conto delle esigenze dell'economia provinciale, stanziava annualmente, in sede di redazione del bilancio di previsione, una somma destinata agli interventi di cui all'art. 2 del presente Regolamento

**Art.4 Requisiti di ammissibilità**

Sono ammessi a richiedere i contributi di cui al presente Regolamento i confidi che soddisfino tutti i seguenti requisiti:

- a) il Confidi deve essere iscritto, a norma dell'art.155 del T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato con D. Lgs 1 settembre 1993, n.385 nell'apposita sezione dell'elenco previsto dall'art.106, comma 1 TUB, ovvero nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del TUB;
- b) il Confidi deve avere sede legale e/o operativa nel territorio della provincia di Benevento alla data di presentazione della domanda. La sede operativa deve essere regolarmente iscritta presso il Registro imprese della Camera di Commercio di Benevento ;
- c) lo statuto del Confidi deve consentire l'adesione a tutte le piccole e medie imprese, anche se non associate o partecipanti ad associazioni di categoria ;
- d) il bilancio relativo all'ultimo esercizio dell'anno immediatamente precedente alla data della domanda, deve essere stato regolarmente approvato e depositato presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura in cui ha la sede legale;
- e) il Consorzio o la Cooperativa devono essere iscritti all'Ufficio Italiano Cambi (U.I.C.) e deve comunicare il relativo numero di iscrizione ;

- ð) il Confidi deve avere, alla data di presentazione della domanda, un numero di imprese consorziate o socie iscritte presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Benevento pari almeno a 50.

Il requisito di cui alla lett. b) dovrà essere mantenuto per almeno un anno dalla data di erogazione del contributo. La mancanza di uno soltanto dei requisiti sopraelencati comporta l'esclusione dall'ammissione ai contributi di cui al presente regolamento.

Ciascun Confidi deve tempestivamente fornire alla Camera di Commercio di Benevento, ove ne sia richiesto, tutti i riscontri anche documentali, necessari alla verifica delle informazioni fornite ai sensi del presente Regolamento, nonché dell'effettiva utilizzazione dei contributi assegnati.

In sede di domanda per l'erogazione dei contributi di cui al presente Regolamento, ciascun Confidi sottoscriverà uno specifico impegno ai fini di quanto previsto al precedente comma.

La mancata sottoscrizione dell'impegno, così come il mancato adempimento del medesimo, comporta l'esclusione dall'ammissione ai contributi di cui al presente Regolamento e, nei casi di maggiore gravità, la revoca dei contributi assegnati.

#### **Art. 5 Criteri per la ripartizione dello stanziamento**

La Camera di Commercio interviene mediante contributi destinati ai fondi patrimoniali di garanzia dei Confidi – Fondo Rischi.

Lo stanziamento di cui all'art. 3 del presente Regolamento sarà ripartito tra i Confidi in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 che abbiano presentato domanda nelle forme, modi e tempi previsti e di cui ai successivi artt. 6 e 7 secondo i seguenti criteri:

- il 10% dello stanziamento verrà suddiviso in eguale misura fra tutti i Confidi ammessi a richiedere i contributi al fine di contribuire alle spese generali di funzionamento del Confidi stesso; tale aliquota di stanziamento non sarà sottoposta a rendicontazione;
- il 10% dello stanziamento verrà suddiviso in misura proporzionale al numero delle piccole e medie imprese della provincia di Benevento aderenti a ciascun confidi rispetto al numero complessivo delle imprese partecipanti a tutti i confidi ammessi alla contribuzione;
- l' 80 % dello stanziamento verrà suddiviso in misura proporzionale all'ammontare del volume di credito garantito da ciascun confidi rispetto all'ammontare del volume complessivo di credito garantito da tutti i confidi ammessi alla contribuzione e dal numero di imprese della provincia di Benevento beneficiarie della garanzia.

La ripartizione dello stanziamento avrà luogo in base ai dati e alle informazioni di cui alla domanda prevista dall'art. 6 del presente Regolamento e alla documentazione ivi allegata. Saranno prese in considerazione esclusivamente le domande debitamente presentate dai Confidi secondo quanto previsto dall'art. 6 e complete di tutte le dichiarazioni, informazioni, notizie e dati ivi richiesti. L'incompletezza della domanda e/o della documentazione presentata, così come l'inosservanza del termine di presentazione della domanda, è motivo di esclusione.

#### **Art. 6 Domanda per la concessione dei contributi.**

La domanda, per l'erogazione dei contributi, sottoscritta dal Presidente del Collegio dei Sindaci o da almeno un revisore dell'organo di controllo, ai sensi degli artt. 38, 47 e 76 del DPR n. 445 /2000 e completa della documentazione sotto indicata, dovrà essere inoltrata a mano o mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Benevento\_ Servizio Promozione \_ P.zza IV Novembre, 82100 - Benevento entro il termine perentorio del 30 aprile di ogni anno. Farà fede la data del protocollo camerale.

A pena di esclusione, alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto vigenti all'atto della presentazione della domanda;
- copia delle convenzioni sottoscritte con le banche ed altri enti finanziari;
- composizione dell'organo amministrativo ed indicazione degli amministratori a cui è attribuita la rappresentanza;
- copia dell'ultimo bilancio d'esercizio regolarmente approvato e depositato presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio di appartenenza, completo di ogni altro allegato previsto dalla legge, redatto secondo quanto previsto dal D. Lgs 27 gennaio 1992, n.87 o copia del bilancio d'esercizio relativo alla domanda di contributo ove non ancora depositato;
- dichiarazione congiunta del Presidente del confidi e del Presidente del Collegio dei Sindaci/Revisori attestante:
  - a) il numero delle imprese socie della provincia di Benevento come risultanti alla data del 31.12 dell'anno precedente il bando;
  - b) il possesso dei requisiti per l'ottenimento del contributo richiesto;
  - c) il rispetto delle modalità di prestazione delle garanzie di cui alle regole e condizioni contenute nella Comunicazione della Commissione CE,n 2000/C 71/07, in GUCE dell'11 marzo 2000 ;
  - d) la disponibilità a fornire tutti i dati e gli elementi utili a conoscere l'attività svolta dal Confidi;
  - e) che il Consorzio o la Cooperativa sono iscritti all'Ufficio Italiano Cambi (U.I.C.) ed il relativo numero di iscrizione ;

- f) che le Cooperative sono iscritte all'Albo Nazionale delle Cooperative ed il relativo numero di iscrizione;
- g) l'indicazione dell'impegno a rispettare, nel rilascio delle garanzie, le condizioni indicate nel successivo art. 7 o, in alternativa, ad applicare la regola de minimis.

La concessione dei contributi è deliberata dalla Giunta camerale.

I confidi beneficiari dei contributi trasmettono annualmente alla Giunta camerale entro il 31 luglio, una relazione sull'attività svolta l'anno precedente, contenente l'indicazione delle modalità di utilizzazione dei contributi e le informazioni atte a verificare che le disposizioni stabilite nel presente regolamento e nei provvedimenti comunitari in esso richiamati siano rispettati, anche in considerazione della comunicazione di tali informazioni disposta dal decreto del Ministero delle attività produttive del 18 ottobre 2002.

#### **Art. 7 Contabilità separata. Beneficiari degli aiuti. Compatibilità e cumulabilità.**

I confidi tengono una contabilità separata relativa all'attività di prestazione delle garanzie, esercitata utilizzando i contributi previsti dal Regolamento.

Ai fini dell'applicazione della disciplina della comunità europea sugli aiuti di stato, si considerano beneficiarie degli aiuti le imprese aderenti ai confidi a cui sono concessi i contributi.

La concessione dei contributi previsti dal presente Regolamento non impedisce ai confidi ed alle imprese consorziate di beneficiare di altre agevolazioni o di contributi pubblici nel rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alle imprese.

Le garanzie sono cumulabili con altri aiuti pubblici di origine nazionale o comunitaria, ad esclusione di quelli diretti a sovvenzionare le medesime operazioni agevolate con il rilascio della garanzia ai sensi del regolamento CE n.70/2001 e successive modifiche ed integrazioni, che determinano una intensità dell'aiuto all'impresa superiore al limite stabilito ai sensi del suddetto regolamento.

#### **Art. 8. Esame delle domande di ammissione ed erogazione dei contributi**

Le domande di contributo saranno sottoposte all'esame di una Commissione che verrà nominata dalla Giunta camerale e sarà composta da n. 3 (tre) esperti della materia.

#### **Art. 9 – Restituzione dei contributi**

In caso di scioglimento dell'organismo di garanzia, con conseguente cessazione dell'attività, lo stesso è tenuto alla restituzione dei residui dei contributi ricevuti dalla Camera di Commercio. Tale clausola non si applica in caso di fusione o trasformazione del Consorzio o della Cooperativa di garanzia fidi secondo le disposizioni contenute nell'art. 13, commi 38 e seguenti, del D.L. 269/2003 convertito in legge dall'art. 1, L. 24 novembre 2003, n. 326 e nel caso di diverse destinazioni mutualistiche previste dai vigenti statuti dei singoli Consorzi o Cooperative.

#### **Art. 10 – Individuazione della Camera di Commercio quale Ente sostenitore**

Qualora il contributo della Camera di Commercio al fondo di garanzia del Confidi sia superiore ad € 50.000,00 lo stesso Ente Camerale dovrà essere individuato come Ente sostenitore del Confidi.

In tal caso si applicheranno le disposizioni di cui al regolamento camerale che disciplina le partecipazioni ed adesioni dell'Ente camerale ad Organismi, Enti, Consorzi e Società.

#### **Art. 11 Controlli**

Ai sensi del D.P.R. 445/2000, che disciplina la materia dei controlli delle autocertificazioni, la Camera di Commercio ha facoltà di effettuare controlli anche a campione sui soggetti richiedenti i contributi per verificare, tramite la Commissione di cui all'art. 8, la veridicità delle dichiarazioni rilasciate e la sussistenza di tutti i requisiti necessari per l'ottenimento dei contributi. Tali controlli riguardano anche l'elenco dei soci di ciascun soggetto richiedente il contributo.

La Giunta camerale procederà, sulla base dei controlli effettuati, alla revoca delle eventuali agevolazioni già erogate qualora accerti che non sussistano le condizioni previste dal presente Regolamento.

In caso di revoca del contributo, le eventuali somme erogate dalla Camera dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali.